



STATUTO ASSOCIAZIONE "I MONELLI ETS"

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituito l'Ente di terzo settore, di seguito Associazione, denominato "Associazione I MONELLI ETS", o per brevità I MONELLI ETS, ai sensi del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

L'Associazione ha sede in Vigliano di Scoppito (AQ) in Via Colonnella snc.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa intende operare, in via esclusiva o principale, nei settori di attività di interesse generale previsti nell'art. 5 D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 (lettere d, e, f, i, k, t, u):

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett.d);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lett.e);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett.i);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett.k);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett.t);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett.u);

L'Associazione promuove e valorizza le tradizioni di Vigliano - e più in generale della sua cultura - attraverso manifestazioni ed eventi. Tra le sue attività annovera la conservazione e la promulgazione del dialetto Viglianese anche attraverso rappresentazioni teatrali.

Nello specifico l'Associazione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, intende svolgere, a livello nazionale ed internazionale, le seguenti attività:

- ricercare, raccogliere, studiare, far rivivere e custodire le più importanti tradizioni locali e regionali, sia autonomamente che attraverso gli organi territoriali competenti,

operando quale elemento catalizzatore per la loro attivazione, al fine di addivenire ad una rinascita e promozione culturale e sociale del paese;

- promuovere e sostenere tutte le attività ricreative, culturali e artistiche, tra cui quelle valorizzanti le specificità enologiche e culinarie, nonché le tradizioni folkloristiche delle varie località nazionali ed estere;
- di organizzare mostre, convegni, spettacoli, festival, tornei, fiere, incontri inerenti l'arte in tutte le sue espressioni nonché delle seguenti attività quali:
 - diffusione della ricerca dei costumi, moda, arte, cultura italiana ed estera, sport, spettacoli, usanze, oggetti del passato anche ed eventualmente attraverso la costituzione di un museo cittadino, mostre permanenti italiane ed estere;
 - organizzazione di spettacoli di vario genere, di manifestazioni anche rievocative di avvenimenti storici con l'eventuale riscoperta e realizzazione di antichi giochi popolari;
 - organizzazione di spettacoli e manifestazioni di vario genere anche a scopo di beneficenza;
 - promuovere ed organizzare convegni, seminari, corsi ed incontri culturali inerenti gli scopi principali di cui sopra con eventuale pubblicazione del materiale prodotto;
 - rivalutazione e tutela del patrimonio storico ed architettonico attraverso il loro utilizzo in manifestazioni rientranti negli scopi dell'Associazione;
 - organizzazione di incontri multimediali;
 - istituzione di mezzi di comunicazione, tramite siti internet, pubblicazioni, quotidiani, riviste periodiche a diffusione nazionale ed internazionale, vertenti su temi culturali, artistici, sportivi, ambientali e folkloristici internazionali;
 - organizzazione di gite di interesse storico, culturale, artistico, sportivo, ricreativo, italiane ed estere;
 - organizzazione di interventi formativi attraverso corsi di preparazione nei campi sopra citati;
 - fornire prestazioni didattiche di ogni genere sia nella stessa associazione che ad istituti e scuole riconosciute;
 - attivazione, in seno all'Associazione, di programmi di ricerca e formazione culturale, artistica, sportiva, ricreativa, informatica, scientifica ed economico-giuridica attuantesi in progetti integrati nel campo delle discipline ora citate, italiane ed estere; conduzione di programmi di ricerca nel campo delle medesime discipline, italiane ed estere, per conto di enti privati e pubblici, anche a mezzo convenzioni e/o collaborazioni integrate con università pubbliche e private, ovvero con altre istituzioni di ricerca sia pubbliche che private; espletamento dei singoli progetti di ricerca scientifica nel campo delle discipline culturale, artistica, sportiva, ricreativa, informatica, scientifica ed economico-giuridiche, italiane ed estere su commessa di enti sia privati che pubblici, di società o soggetti commerciali, di università sia pubbliche che private, ovvero di altre istituzioni di ricerca sia pubbliche che private.

L'Associazione, inoltre, potrà esercitare, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del DLSG 117/2017, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

ART. 3 - I SOCI

Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

I Soci dell'Associazione si distinguono in Ordinari e Onorari.

Sono Soci Ordinari i Soci Fondatori e tutti coloro che, fattane richiesta, vengano dichiarati tali dalla maggioranza più uno dell'Assemblea presente alla riunione straordinaria o ordinaria.

Sono Soci Onorari coloro che, resisi particolarmente benemeriti dell'Associazione, vengano proclamati tali dalla maggioranza più uno dell'Assemblea presente alla riunione straordinaria o ordinaria.

Il Socio Onorario non ha parte attiva nelle decisioni dell'Associazione, non paga quote sociali annue né tasse di iscrizione.

I Soci Ordinari sono dovuti al pagamento di una tassa di iscrizione e di una quota sociale annua.

I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 (trenta) di ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Assemblea dei Soci in via Ordinaria o Straordinaria, su richiesta dell'aspirante Socio. La deliberazione è comunicata all'associato dall'Organo di Amministrazione e annotata sul libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 60 (sessanta) giorni all'interessato. L'aspirante associato può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione e decesso.

Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto all'Organo di Amministrazione.

L'espulsione è prevista quando il Socio contravviene gravemente alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dall'Assemblea dei Soci in via Ordinaria o Straordinaria, dalla maggioranza più uno dei Soci presenti alla riunione, e comunicata mediante lettera al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita per qualsiasi caso, della qualità di Socio, non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi, alcun diritto nell'ambito associativo.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i Soci hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali ed i servizi delle strutture gestite dall'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalle associazioni;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni, di rispettare le decisioni degli organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili e né rivalutabili.

ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, l'Organo di Amministrazione, l'Organo di Controllo (eventuale) e l'Organo di Revisione (eventuale).

ART. 7 – ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno un mese nel libro degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria tre volte l'anno e rispettivamente nei mesi di marzo, agosto e dicembre e comunque entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e ogni volta che l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un quinto dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione mediante lettera scritta o tramite mezzo individuato dall'assemblea dei Soci e deliberato a maggioranza in sede di Assemblea Ordinaria. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Socio spetta un solo voto. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio.

Un Socio può farsi rappresentare solo una volta nelle tre riunioni ordinarie distribuite nell'arco dell'anno.

Ogni Socio non può avere più di una delega e comunque nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 24 comma 3 del Dlgs. 117/2017 s.m.i..

Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere trascritte nell'apposito libro custodito dal Presidente.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

1. Approvare il bilancio;
2. Nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
3. Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
4. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
5. Delibera su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi;
6. Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
7. Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

1. Deliberare sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell'Associazione ed eventuale devoluzione del patrimonio residuo;
2. Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
3. Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione per la presenza del 50% più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per 7 (sette) giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

Il Socio che prende parte alla riunione, salvo seri motivi, non può lasciare la stessa prima della firma del verbale. Nel caso in cui ciò avvenisse, il suo voto si aggiungerà a quello della maggioranza. Se, invece, il Socio è costretto, per motivi seri, ad abbandonare l'Assemblea, potrà delegare un altro Socio presente.

ART. 8 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza.

L'Organo di Amministrazione è eletto dall'Assemblea ogni 3 (tre) anni. Esso è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri.

Gli amministratori sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Gli amministratori possono essere revocati dall'Assemblea dei Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente, viene cooptato il primo dei non eletti.

L'organo di amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

L'organo di amministrazione si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione da parte del rappresentante legale. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono in unica convocazione e sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Organo di Amministrazione decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

L'Organo di Amministrazione è investito dei più alti poteri per la gestione dell'Associazione. In particolare esso:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- redige i conti consuntivo e preventivo di ciascun esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- delibera e concede avalli cambiari, fidejussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento dei crediti da parte di enti o istituti;
- conferisce procure, sia generali che speciali;
- stabilisce l'ammontare della quota sociale annua;
- compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che la legge riserva all'Assemblea di Soci.

Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione devono essere trascritte nell'apposito libro custodito dal Presidente.

L'Assemblea elegge tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti, il Presidente dell'Associazione e gli altri membri dell'Organo di Amministrazione.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno 1 (un) mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Per ogni attività dell'Associazione occorre elaborare un Regolamento interno che ne disciplini il regolare svolgimento e normalizzi il comportamento dei Soci stessi.

Il Regolamento viene istituito dall'Assemblea in una delle 3 (tre) riunioni ordinarie previste durante l'anno.

Il Regolamento delle varie attività è parte integrante del libro di delibera dell'Assemblea ed è, pertanto, custodito dal Presidente.

ART. 9 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del Dlgs. 117/2017.

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 10 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del Dlg. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 11 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- raccolte fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Organo di amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del Dlg. 117/2017 e s.m.i.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione, a norma dell'art. 7 del Dlg. 117/2017 s.m.i., per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 12 - LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

- Richiesta scritta e motivata da far pervenire al Presidente dell'Organo di Amministrazione il quale provvederà nel termine di 15 (quindici) giorni.

ART. 13 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta dell'Organo di amministrazione, la quale nominerà anche i liquidatori.

Il patrimonio residuo attivo, al netto di tutte le spese ed i costi, pagati o da pagare (compresi gli eventuali ammortamenti, potrà essere destinato - su delibera dell'Assemblea dei Soci - per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

In alternativa, l'Assemblea dei Soci potrà deliberare di devolvere - previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge - ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.

ART. 14 - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtz medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16 - NORMA TRANSITORIA

I requisiti prescritti dalla L. 117/17 - Codice Terzo Settore - saranno efficaci dal termine previsto dall'art. 104, comma 2, del Codice stesso e in pari data cesserà l'efficacia delle clausole statutarie previste dall'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 460/97, tuttora in vigore.

Ne consegue, che l'utilizzo dell'acronimo ETS nella denominazione ed in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, è subordinato all'effettiva operatività del "Registro Unico Terzo Settore".

Firma

Mario Mancini	<u>Mario Mancini</u>
Eleonora Narducci	<u>Eleonora Narducci</u>
Emanuela Mancini	<u>Emanuela Mancini</u>
Emanuele Di Carlo	<u>Emanuele Di Carlo</u>
Tamara Prescenzo	<u>Tamara Prescenzo</u>
Maria Anna Restifo Pilato	<u>Maria Anna Restifo Pilato</u>
Sara Mancini	<u>Sara Mancini</u>
Ramona D'Onofrio	<u>Ramona D'Onofrio</u>
Gianluca Prescenzo	<u>Gianluca Prescenzo</u>
Chiara Pepe	<u>Chiara Pepe</u>

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di L'Aquila - Ufficio Territoriale di L'Aquila
Registrato a L'Aquila il 16.06.2022 N 478 Serie 3
Esenti € Esente



Giovanni Fucini